

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

## Sommarlo

## I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CEE) n. 1027/81 del Consiglio, del 9 aprile 1981, relativo al regime commerciale applicabile agli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico che non abbiano ratificato la seconda convenzione ACP-CEE il 1° gennaio 1981** . . . . . 1
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1028/81 del Consiglio, del 9 aprile 1981, concernente l'applicazione della decisione n. 1/81 del comitato di cooperazione doganale ACP-CEE, che deroga alla definizione della nozione di « prodotti originari » per tener conto della situazione particolare del Malawi e del Kenia per quanto riguarda taluni articoli da pesca (mosche per la pesca)** . . . . . 3
- Decisione n. 1/81 del comitato di cooperazione doganale ACP-CEE, del 12 febbraio 1981, che deroga alla definizione della nozione di « prodotti originari » per tener conto della situazione particolare del Malawi e del Kenia per quanto concerne taluni articoli da pesca (mosche per la pesca) . . . . . 4
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1029/81 del Consiglio, del 9 aprile 1981, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1767/77, (CEE) n. 828/78 e (CEE) n. 938/79 nonché i regolamenti (CEE) n. 1769/77 e (CEE) n. 831/78 relativi rispettivamente alla fornitura di latte scremato in polvere e di sostanze grasse del latte nel quadro dei programmi di aiuto alimentare a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi specializzati** . . . . . 5
- Regolamento (CEE) n. 1030/81 della Commissione, del 15 aprile 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala . . . . . 8
- Regolamento (CEE) n. 1031/81 della Commissione, del 15 aprile 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto . . . . . 10
- Regolamento (CEE) n. 1032/81 della Commissione, del 15 aprile 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso . . . . . 12
- Regolamento (CEE) n. 1033/81 della Commissione, del 15 aprile 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso . . 14

Sommario *(segue)*

Regolamento (CEE) n. 1034/81 della Commissione, del 15 aprile 1981, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva . . . . .	16
Regolamento (CEE) n. 1035/81 della Commissione, del 15 aprile 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto . . . . .	19
Regolamento (CEE) n. 1036/81 della Commissione, del 15 aprile 1981, che modifica i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso . . . . .	21
Regolamento (CEE) n. 1037/81 della Commissione, del 15 aprile 1981, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero . . . . .	22
Regolamento (CEE) n. 1038/81 della Commissione, del 15 aprile 1981, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi . . . . .	23
Regolamento (CEE) n. 1039/81 della Commissione, del 15 aprile 1981, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone . . . . .	25
Regolamento (CEE) n. 1040/81 della Commissione, del 15 aprile 1981, che fissa i prelievi all'esportazione nel settore del riso . . . . .	27
Regolamento (CEE) n. 1041/81 della Commissione, del 15 aprile 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali . . . . .	29
Regolamento (CEE) n. 1042/81 della Commissione, del 15 aprile 1981, che abroga il regolamento (CEE) n. 1794/80 che sospende la fissazione periodica delle restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio . . . . .	31
Regolamento (CEE) n. 1043/81 della Commissione, del 15 aprile 1981, che sopprime il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio . . . . .	32
Regolamento (CEE) n. 1044/81 della Commissione, del 15 aprile 1981, che ripristina gli acquisti all'intervento di carne bovina in Belgio, in Italia, in Lussemburgo e nel Regno Unito . . . . .	33
Regolamento (CEE) n. 1045/81 della Commissione, del 15 aprile 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio . . . . .	34
Regolamento (CEE) n. 1046/81 della Commissione, del 15 aprile 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso . . . . .	35

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1027/81 DEL CONSIGLIO****del 9 aprile 1981****relativo al regime commerciale applicabile agli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico che non abbiano ratificato la seconda convenzione ACP-CEE il 1° gennaio 1981**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la seconda convenzione ACP-CEE firmata a Lomé il 31 ottobre 1979, in appresso denominata «convenzione», è entrata in vigore il 1° gennaio 1981;

considerando che per taluni Stati ACP che, alla data di entrata in vigore della convenzione, non hanno espletato le procedure di cui all'articolo 182 della convenzione, questa diventa applicabile soltanto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'espletamento di dette procedure;

considerando che, per non perturbare le correnti degli scambi, occorre applicare in via autonoma il regime degli scambi previsto dalla suddetta convenzione durante il periodo dal 1° gennaio 1981 sino al giorno in cui la convenzione diventa applicabile o, al più tardi, sino al 30 giugno 1981,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1981 e il giorno in cui la convenzione diventa applicabile o, al più tardi, sino al 30 giugno 1981 il regime degli scambi applicabile agli Stati ACP che non abbiano espletato al 1° gennaio 1981 le procedure di cui all'articolo 182 della convenzione, e il cui elenco figura in allegato, è quello previsto nei capitoli 1 e 2 del titolo I di detta convenzione, nonché nel regolamento (CEE) n. 435/80<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3486/80<sup>(2)</sup>.

Tuttavia, il regime degli scambi applicabile tra gli Stati di cui all'elenco allegato e la Grecia è quello fissato dal regolamento (CEE) n. 439/81<sup>(3)</sup>.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 aprile 1981.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

D. F. van der MEI

<sup>(1)</sup> GU n. L 55 del 28. 2. 1980, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 365 del 31. 12. 1980, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU n. L 53 del 27. 2. 1981, pag. 19.

## ALLEGATO

**Elenco degli Stati ACP che non hanno depositato i loro strumenti di ratifica della seconda convenzione ACP-CEE anteriormente al 1° gennaio 1981**

	<i>Data di applicazione della convenzione</i>
Nigeria	—
Ciad	—
Mauritania	—
Gabon	1° marzo 1981
Guinea equatoriale	1° marzo 1981
Kenia	1° marzo 1981
Liberia	1° marzo 1981
São Tomé e Príncipe	1° marzo 1981
Salomone	1° marzo 1981
Somalia	1° marzo 1981
Trinidad e Tobago	1° marzo 1981
Bahamas	1° aprile 1981
Congo	1° aprile 1981
Gibuti	1° aprile 1981
Kiribati	1° aprile 1981

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1028/81 DEL CONSIGLIO****del 9 aprile 1981****concernente l'applicazione della decisione n. 1/81 del comitato di cooperazione doganale ACP-CEE, che deroga alla definizione della nozione di « prodotti originari » per tener conto della situazione particolare del Malawi e del Kenia per quanto riguarda taluni articoli da pesca (mosche per la pesca)**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il comitato di cooperazione doganale ACP-CEE istituito dalla seconda convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé il 31 ottobre 1979, ha adottato, in applicazione degli articoli 28, paragrafo 3, e 30, paragrafo 1, del protocollo n. 1 della convenzione, la decisione n. 1/81 che deroga alla definizione della nozione di « prodotti originari » per tener conto della situazione particolare del Malawi e del Kenia, per quanto concerne taluni articoli da pesca (mosche per la pesca);

considerando che, conformemente all'articolo 33 del protocollo n. 1 della convenzione, occorre adottare le misure necessarie per l'esecuzione di tale decisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

La decisione n. 1/81 del comitato di cooperazione doganale ACP-CEE allegata al presente regolamento è applicabile nella Comunità.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° gennaio 1981 al 31 dicembre 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 aprile 1981.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

D. F. van der MEI

**DECISIONE N. 1/81**  
**DEL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE ACP-CEE**  
**del 12 febbraio 1981**

**che deroga alla definizione della nozione di « prodotti originari » per tener conto della situazione particolare del Malawi e del Kenia per quanto concerne taluni articoli da pesca (mosche per la pesca)**

IL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE,

vista la seconda convenzione ACP-CEE firmata a Lomé il 31 ottobre 1979, in appresso denominata « convenzione »<sup>(1)</sup>,

considerando che l'articolo 30 del protocollo n. 1 della convenzione, relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, prevede che il comitato di cooperazione doganale può apportare deroghe alle norme d'origine, in particolare per facilitare lo sviluppo di industrie esistenti o l'installazione di nuove industrie ;

considerando che gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) hanno presentato una domanda diretta ad ottenere una deroga alla definizione di cui al protocollo n. 1 a favore degli articoli da pesca fabbricati in Malawi e in Kenia, sino al 31 dicembre 1981 ;

considerando che le possibilità offerte dal sistema del cumulo in materia d'origine non hanno permesso di risolvere il problema dell'origine degli articoli da pesca fabbricati in Malawi ed in Kenia ;

considerando che è già stata accordata una deroga per il 1980 ;

considerando che occorre evitare eventuali deviazioni di traffico e che tale scopo può essere conseguito stabilendo una percentuale massima di prodotti non originari incorporati nel prodotto finito,

Fatto a Bruxelles, addì 12 febbraio 1981.

DECIDE :

*Articolo 1*

In deroga alle disposizioni del protocollo n. 1, gli articoli per la pesca fabbricati in Malawi e in Kenia, della voce doganale ex 97.07 (mosche per la pesca), sono considerati originari del Malawi o del Kenia a condizione che il valore degli ami non originari impiegati per la loro fabbricazione e rientranti nella voce doganale ex 97.07 non superi il 25 % del valore del prodotto finito.

*Articolo 2*

Le competenti autorità della Repubblica del Malawi e della Repubblica del Kenia comunicano ogni trimestre alla Commissione i quantitativi per i quali sono stati emessi certificati di circolazione delle merci EUR 1 in base alla presente decisione, indicando gli Stati membri di destinazione.

*Articolo 3*

Gli Stati ACP, gli Stati membri e la Comunità sono tenuti, per quanto li riguarda, a adottare le misure che l'esecuzione della presente decisione comporta.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Essa si applica fino al 31 dicembre 1981.

*Per il comitato di cooperazione doganale*

*I Presidenti*

F. KLEIN      A. RAOUL

<sup>(1)</sup> GU n. L 347 del 22. 12. 1980.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1029/81 DEL CONSIGLIO****del 9 aprile 1981**

**che modifica i regolamenti (CEE) n. 1767/77, (CEE) n. 828/78 e (CEE) n. 938/79 nonché i regolamenti (CEE) n. 1769/77 e (CEE) n. 831/78 relativi rispettivamente alla fornitura di latte scremato in polvere e di sostanze grasse del latte nel quadro dei programmi di aiuto alimentare a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi specializzati**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visti i regolamenti (CEE) n. 1766/77 <sup>(1)</sup>, (CEE) n. 827/78 <sup>(2)</sup> e (CEE) n. 937/79 <sup>(3)</sup> che stabiliscono le norme generali relative alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro dei programmi di aiuto alimentare per il 1977, 1978 e 1979, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi specializzati, nonché i regolamenti (CEE) n. 1768/77 <sup>(4)</sup>, (CEE) n. 830/78 <sup>(5)</sup> e (CEE) n. 939/79 <sup>(6)</sup> che fissano le norme generali relative alla fornitura di sostanze grasse del latte, nel quadro dei programmi di aiuto alimentare per il 1977, 1978 e 1979, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi specializzati,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1767/77 <sup>(7)</sup> prevede un'assegnazione di latte scremato in polvere di 900 tonnellate alla Guinea e di 650 tonnellate allo Yemen meridionale; che il regolamento (CEE) n. 828/78 <sup>(8)</sup> prevede un'assegnazione di latte scremato in polvere di 600 tonnellate ad Antigua, di 50 tonnellate al Congo, di 2 325 tonnellate al Sudan e di 3 000 tonnellate allo Yemen meridionale; che il regolamento (CEE) n. 938/79 <sup>(9)</sup> prevede un'assegnazione di latte scremato in polvere di 700 tonnellate a Maurizio, di 600 tonnellate alla Guinea-Bissau e di 15 000 tonnellate al Vietnam; che il regolamento (CEE) n. 1769/77 <sup>(10)</sup> prevede un'assegnazione di 700 tonnellate di burroilo allo Yemen meridionale; che il regolamento (CEE) n. 831/78 <sup>(11)</sup> prevede un'assegnazione di burroilo di 50 tonnellate al Congo e di 550 tonnellate allo Yemen meridionale; che non essendo stato possibile consegnare i suddetti quantitativi, salvo 450

tonnellate del programma 1977 a favore della Guinea, è opportuno reinserirli nelle riserve dei predetti programmi;

considerando che il PAM ha presentato una richiesta di aiuto alimentare sotto forma di latte scremato in polvere; che il fabbisogno di tale organismo giustifica un incremento dell'aiuto alimentare della Comunità pari ad un quantitativo complessivo di 15 489 tonnellate di latte scremato in polvere; che è opportuno prelevare tale quantitativo dalle riserve dei predetti programmi;

considerando inoltre che il regolamento (CEE) n. 938/79 prevede una riserva di cui 1 500 tonnellate sono state assegnate al PAM, con il regolamento (CEE) n. 2959/79 <sup>(12)</sup>, a titolo di aiuto alimentare d'urgenza a favore delle popolazioni cambogiane; che il PAM ha in seguito fatto sapere che occorreva spedire tale quantitativo in Somalia;

considerando che è pertanto opportuno modificare corrispondentemente gli allegati dei predetti regolamenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati dei regolamenti (CEE) n. 1767/77, (CEE) n. 828/78, (CEE) n. 938/79, (CEE) n. 1769/77 e (CEE) n. 831/78 sono modificati come indicato in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU n. L 192 del 30. 7. 1977, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 115 del 27. 4. 1978, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 119 del 15. 5. 1979, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 192 del 30. 7. 1977, pag. 5.

<sup>(5)</sup> GU n. L 115 del 27. 4. 1978, pag. 6.

<sup>(6)</sup> GU n. L 119 del 15. 5. 1979, pag. 5.

<sup>(7)</sup> GU n. L 192 del 30. 7. 1977, pag. 3.

<sup>(8)</sup> GU n. L 115 del 27. 4. 1978, pag. 3.

<sup>(9)</sup> GU n. L 119 del 15. 5. 1979, pag. 3.

<sup>(10)</sup> GU n. L 192 del 30. 7. 1977, pag. 7.

<sup>(11)</sup> GU n. L 115 del 27. 4. 1978, pag. 8.

<sup>(12)</sup> GU n. L 336 del 29. 12. 1979, pag. 7.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 aprile 1981.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

D. F. van der MEI

---

## ALLEGATO

	Paesi	Quantitativi
<b>1. Latte scremato in polvere</b>		
Allegato del :		
— regolamento (CEE) n. 1767/77	sopprimere : YEMEN MERIDIONALE	
	modificare : GUINEA PAM	450 t anziché 900 t 28 100 t anziché 27 000 t
— regolamento (CEE) n. 828/78	sopprimere : ANTIGUA CONGO SUDAN YEMEN MERIDIONALE	
	modificare : PAM riserva	26 375 t anziché 20 000 t 4 639 t
— regolamento (CEE) n. 938/79	sopprimere : GUINEA-BISSAU MAURIZIO	
	modificare : PAM <sup>(1)</sup> riserva	39 514 t anziché 30 000 t 11 561 t anziché 19 775 t
<b>2. Butteroil</b>		
Allegato del :		
— regolamento (CEE) n. 1769/77	sopprimere : YEMEN MERIDIONALE	
	modificare : riserva	3 160 t anziché 2 460 t
— regolamento (CEE) n. 831/78	sopprimere : CONGO YEMEN MERIDIONALE	
	modificare : riserva	2 040 t anziché 1 440 t

(1) Di cui 1 500 t di aiuto d'urgenza alla Somalia.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1030/81 DELLA COMMISSIONE****del 15 aprile 1981****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2035/80<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificati;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 14 aprile 1981;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2035/80 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 aprile 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 1981.

*Per la Commissione*

Poul DALSAER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.<sup>(3)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.<sup>(4)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 200 dell'1. 8. 1980, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 aprile 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	61,01
10.01 B	Frumento duro	105,45 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
10.02	Segala	26,65 <sup>(6)</sup>
10.03	Orzo	55,36
10.04	Avena	29,93
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	64,25 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	46,53 <sup>(4)</sup>
10.07 C	Sorgo	62,03 <sup>(4)</sup>
10.07 D	Altri cereali	0 <sup>(5)</sup>
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	100,80
11.01 B	Farine di segala	52,78
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	176,92
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	107,09

- <sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
- <sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.
- <sup>(3)</sup> Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.
- <sup>(4)</sup> Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.
- <sup>(5)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
- <sup>(6)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1031/81 DELLA COMMISSIONE****del 15 aprile 1981****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2036/80<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 14 aprile 1981;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 aprile 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 1981.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.<sup>(3)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.<sup>(4)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 200 dell'1. 8. 1980, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 aprile 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		4	5	6	7
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	5,17	5,17	2,37
10.01 B	Frumento duro	0	0,43	0,43	0,43
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	5,66	5,66	4,46
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	7,24	7,24	3,32

## B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		4	5	6	7	8
11.07 A I(a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	9,20	9,20	4,22	4,22
11.07 A I(b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	6,88	6,88	3,15	3,15
11.07 A II(a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	10,07	10,07	7,94	7,94
11.07 A II(b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	7,53	7,53	5,93	5,93
11.07 B	Malto torrefatto	0	8,77	8,77	6,91	6,91

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1032/81 DELLA COMMISSIONE****del 15 aprile 1981****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione con la Grecia <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2269/80 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 950/81 <sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2269/80 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza,

conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 aprile 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 1981.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU n. L 228 del 30. 8. 1980, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU n. L 97 del 9. 4. 1981, pag. 5.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 aprile 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Paesi terzi <sup>(1)</sup>	ACP o PTOM <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
ex 10.06	Riso :		
	B. altro :		
	I. Risone o riso semigreggio :		
	a) Risone :		
	1. a grani tondi	0	0
	2. a grani lunghi	0,95	0
	b) Riso semigreggio :		
	1. a grani tondi	0	0
	2. a grani lunghi	1,19	0
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :		
	a) Riso semilavorato :		
	1. a grani tondi	28,97	2,52
	2. a grani lunghi	140,92	58,54
b) Riso lavorato :			
1. a grani tondi	30,85	3,04	
2. a grani lunghi	151,07	63,15	
III. Rotture	0	0	

<sup>(1)</sup> Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 435/80.

<sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

<sup>(3)</sup> Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1033/81 DELLA COMMISSIONE****del 15 aprile 1981****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione con la Grecia <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2270/80 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 951/81 <sup>(4)</sup>;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 aprile 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 1981.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.<sup>(3)</sup> GU n. L 228 del 30. 8. 1980, pag. 8.<sup>(4)</sup> GU n. L 97 del 9. 4. 1981, pag. 7.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 aprile 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		4	5	6	7
ex 10.06	Riso :				
	B. altro :				
	I. Risone o riso semigreggio :				
	a) Risone :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	b) Riso semigreggio :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :				
	a) Riso semilavorato :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
b) Riso lavorato :					
1. a grani tondi	0	0	0	—	
2. a grani lunghi	0	0	0	—	
III. Rotture	0	0	0	0	

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1034/81 DELLA COMMISSIONE**

del 15 aprile 1981

**che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3454/80 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3539/80 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3539/80, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3539/80, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3540/80 <sup>(8)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano <sup>(9)</sup>,considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78 del 28 dicembre 1978 <sup>(10)</sup>, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva <sup>(11)</sup>, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione del mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 13 e il 14 aprile 1981 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive delle sottovoci 07.01 N II e 07.03 A II, nonché dei prodotti delle sottovoci 15.17 B I e 23.04 A II della tariffa doganale comune deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.<sup>(2)</sup> GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 16.<sup>(3)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.<sup>(4)</sup> GU n. L 370 del 31. 12. 1980, pag. 81.<sup>(5)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.<sup>(6)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.<sup>(7)</sup> GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.<sup>(8)</sup> GU n. L 370 del 31. 12. 1980, pag. 82.<sup>(9)</sup> GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.<sup>(10)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.<sup>(11)</sup> GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

*Articolo 2*

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 aprile 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 1981.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO I

## Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Paesi terzi
15.07 A I a)	32,00 <sup>(1)</sup>
15.07 A I b)	25,00 <sup>(1)</sup>
15.07 A I c)	33,00 <sup>(1)</sup>
15.07 A II a)	32,00 <sup>(2)</sup>
15.07 A II b)	56,00 <sup>(3)</sup>

<sup>(1)</sup> Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria, interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:

- a) per la Spagna e il Libano: di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Turchia: di 22,36 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita dalla Turchia senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per l'Algeria, il Marocco e la Tunisia: di 24,78 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

<sup>(2)</sup> Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg.
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

<sup>(3)</sup> Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg.
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

## ALLEGATO II

## Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Paesi terzi
07.01 N II	5,50
07.03 A II	5,50
15.17 B I a)	12,50
15.17 B I b)	20,00
23.04 A II	2,64

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1035/81 DELLA COMMISSIONE**

del 15 aprile 1981

**che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che definisce, nel settore dei cereali, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo<sup>(3)</sup>, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei relativi prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso articolo, occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, ha definito i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti

trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso conduce a fissare la restituzione ad un importo che compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 aprile 1981.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

<sup>(4)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 1981.

*Per la Commissione*  
Poul DALSAGER  
*Membro della Commissione*

*ALLEGATO*

al regolamento della Commissione, del 15 aprile 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Importo delle restituzioni
11.07 A I b)	55,86
11.07 A II b)	52,57
11.07 B	61,27

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1036/81 DELLA COMMISSIONE****del 15 aprile 1981****che modifica i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 2742/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,considerando che i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3016/80 <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1000/81 <sup>(5)</sup>;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 3016/80 ai prezzi delle rotture di riso conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Per il prodotto che figura nella tabella allegata al presente regolamento, i prelievi all'esportazione previsti all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2742/75, fissati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3016/80 modificato, sono modificati come indicato in detta tabella.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 18 aprile 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 1981.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 57.<sup>(4)</sup> GU n. L 312 del 22. 11. 1980, pag. 26.<sup>(5)</sup> GU n. L 100 dell'11. 4. 1981, pag. 5.**ALLEGATO****al regolamento della Commissione, del 15 aprile 1981, che modifica i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso***(ECU/t)*

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Prelievo all'esportazione
11.08 A II	Amido di riso	32,25

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1037/81 DELLA COMMISSIONE****del 15 aprile 1981****che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3455/80<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,considerando che l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 825/81<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1024/81<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 825/81 ai dati di cui la

Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di base del prelievo attualmente in vigore conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importo di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3330/74 è fissato, per 100 chilogrammi di prodotto, a 0,1612 ECU per l'1 % del tenore di saccarosio.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 aprile 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 1981.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 17.<sup>(3)</sup> GU n. L 85 dell'1. 4. 1981, pag. 21.<sup>(4)</sup> GU n. L 103 del 15. 4. 1981, pag. 27.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1038/81 DELLA COMMISSIONE**  
**del 15 aprile 1981**

**che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3454/80 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2945/80 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 989/81 <sup>(4)</sup>;

considerando che, in mancanza del prezzo indicativo valevole per la campagna 1981/1982 per il colza e il ravizzone, l'importo dell'integrazione, in caso di fissazione anticipata per i mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 1981 per questi prodotti, ha potuto essere calcolato solo provvisoriamente sulla base del prezzo indicativo valevole nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 1980; che detto importo deve quindi essere applicato solo provvisoriamente e che dovrà essere confermato o sostituito quando il prezzo indicativo della campagna 1981/1982 sarà noto;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2945/80 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. L'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è fissato in allegato.

2. Tuttavia l'importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata, per i mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 1981, per il colza e il ravizzone, sarà confermato o sostituito con effetto dal 16 aprile 1981 per tener conto del prezzo indicativo fissato per la campagna 1981/1982.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 aprile 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 1981.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Member of the Commission*

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 16.

<sup>(3)</sup> GU n. L 305 del 14. 11. 1980, pag. 48.

<sup>(4)</sup> GU n. L 99 del 10. 4. 1981, pag. 48.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 aprile 1981, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo dell'integrazione
ex 12.01	Semi di colza e di ravizzone	18,101
ex 12.01	Semi di girasole	17,047

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata per il mese di						
		aprile 1981	maggio 1981	giugno 1981	luglio 1981	agosto 1981	settembre 1981	ottobre 1981
ex 12.01	Semi di colza e di ravizzone	16,073	15,688	15,603	12,775 (1)	11,597 (1)	12,001 (1)	12,194 (1)
ex 12.01	Semi di girasole	17,047	17,047	16,626	16,289	15,691	—	—

(1) Su riserva.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1039/81 DELLA COMMISSIONE****del 15 aprile 1981****che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3454/80<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 852/78<sup>(4)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone ed abroga il regolamento (CEE) n. 1464/73<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3476/80<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73, la Commissione fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone;

considerando che il prezzo del mercato mondiale è fissato conformemente alle norme generali ed ai criteri di cui al regolamento (CEE) n. 2945/80 della Commissione, del 13 novembre 1980, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1038/81<sup>(8)</sup>;

considerando che, ai fini del normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo del mercato mondiale:

— per le monete mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che dall'applicazione delle predette disposizioni consegue che il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73 è fissato in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 aprile 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 1981.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER.

*Membro della Commissione*

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 16.

(3) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

(4) GU n. L 116 del 28. 4. 1978, pag. 6.

(5) GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.

(6) GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 71.

(7) GU n. L 305 del 14. 11. 1980, pag. 48.

(8) Vedi pag. 23 della presente Gazzetta ufficiale.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 aprile 1981, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone

[ECU/100 kg (\*)]

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo del mercato mondiale
ex 12.01	Semi di colza e di ravizzone	23,417

[ECU/100 kg (\*)]

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo del mercato mondiale in caso di fissazione anticipata dell'integrazione per il mese di						
		aprile 1981	maggio 1981	giugno 1981	luglio 1981	agosto 1981	settembre 1981	ottobre 1981
ex 12.01	Semi di colza e di ravizzone	25,445	25,830	25,915	25,915	27,093	27,093	27,304

(\*) I tassi di conversione dell'ECU in moneta nazionale, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2300/73, sono i seguenti:

1 ECU =	2,54502	DM
1 ECU =	2,81318	Fl
1 ECU =	40,7985	FB/Flux
1 ECU =	5,99526	FF
1 ECU =	7,91917	Dkr
1 ECU =	0,685145	£ (Irl.)
1 ECU =	0,532688	£ (GB)
1 ECU =	1 257,86	Lit

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1040/81 DELLA COMMISSIONE**

del 15 aprile 1981

**che fissa i prelievi all'esportazione nel settore del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1432/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che definisce le norme generali applicabili nel settore del riso in caso di perturbazione<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che a norma dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 1418/76 possono essere adottate misure quando i corsi o i prezzi sul mercato mondiale di uno o più prodotti raggiungono il livello dei prezzi comunitari; che tale situazione può persistere e aggravarsi e che, di conseguenza, il mercato della Comunità subisce o rischia di subire perturbazioni;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 1432/76 i corsi o i prezzi sul mercato mondiale raggiungono il livello dei prezzi comunitari quando si avvicinano o superano il prezzo d'entrata; che il persistere e l'aggravarsi di tale situazione si verificano quando si constata uno squilibrio tra l'offerta e la domanda e tale squilibrio rischia di protrarsi in considerazione della prevedibile evoluzione della produzione e dei prezzi di mercato;

considerando che l'elevato livello dei prezzi nel commercio internazionale può ostacolare l'importazione nella Comunità del riso o provocarne l'uscita dalla Comunità;

considerando che una siffatta situazione può essere attualmente constatata; che per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti nella Comunità occorre fissare un prelievo all'esportazione per alcune categorie di riso;

considerando che i prezzi d'entrata del riso semigreggio, del riso lavorato e delle rotture di riso sono stati fissati per la campagna 1980/1981 dal regolamento (CEE) n. 2121/80<sup>(4)</sup>;

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1432/76 il prelievo all'esportazione deve essere fissato prendendo in considerazione la

situazione e le prospettive di evoluzione, da una parte, delle disponibilità del riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altra, dei prezzi del riso e dei prodotti trasformati del settore del riso sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso testo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata sul piano degli approvvigionamenti e degli scambi e, inoltre, tener conto dell'aspetto economico delle esportazioni e dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che per i prodotti di cui all'articolo 1 c) del regolamento (CEE) n. 1418/76, si deve inoltre tener conto degli elementi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1432/76;

considerando che il prelievo all'esportazione può essere differenziato qualora la situazione del mercato mondiale o le particolari esigenze di taluni mercati lo rendano necessario;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è opportuno prendere in considerazione per il calcolo dei medesimi:

- per le valute che sono mantenute fra loro all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre valute, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei corsi di cambio in contanti di ciascuna di queste valute, constatati per un periodo determinato, rispetto alle valute della Comunità di cui al trattato precedente;

considerando che l'applicazione delle regole suesposte all'attuale situazione dei mercati nel settore del riso e in particolare ai corsi o ai prezzi di questi prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale induce a fissare i prelievi all'esportazione conformemente a quanto indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il prelievo all'esportazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1432/76 è fissato nell'allegato per il prodotto in esso indicato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 aprile 1981.

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 39.

<sup>(4)</sup> GU n. L 206 dell'8. 8. 1980, pag. 23.



**REGOLAMENTO (CEE) N. 1041/81 DELLA COMMISSIONE**

del 15 aprile 1981

**che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3455/80<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 2, ultimo comma, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 3330/74, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento, e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76<sup>(4)</sup>, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale, devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 3 dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero<sup>(5)</sup>; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 766/68; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione dizucchero<sup>(6)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1467/77<sup>(7)</sup>;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3330/74, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 aprile 1981.

<sup>(1)</sup> GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 17.<sup>(3)</sup> GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.<sup>(4)</sup> GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.<sup>(5)</sup> GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.<sup>(6)</sup> GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.<sup>(7)</sup> GU n. L 162 dell'1. 7. 1977, pag. 6.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 1981.

*Per la Commissione*  
**Poul DALSAGER**  
*Membro della Commissione*

**ALLEGATO**

**al regolamento della Commissione, del 15 aprile 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali**

*(ECU/100 kg)*

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della restituzione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido : A. zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati : (a) zuccheri canditi (b) altri zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati  B. zuccheri greggi : (a) zuccheri canditi (b) altri zuccheri greggi	           0 0   0 (1) 0 (1)

(1) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1042/81 DELLA COMMISSIONE****del 15 aprile 1981****che abroga il regolamento (CEE) n. 1794/80 che sospende la fissazione periodica delle restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3455/80<sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le regole generali concernenti la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 766/68 prevede che, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3330/74, le restituzioni all'esportazione sono fissate ogni due settimane; che tale fissazione, a talune condi-

zioni, può essere sospesa; che una tale sospensione è prevista dal regolamento (CEE) n. 1794/80 della Commissione, del 9 luglio 1980<sup>(5)</sup>; che attualmente esistono nella Comunità eccedenze di zucchero da esportare sulla base dei prezzi del mercato mondiale; che pertanto occorre porre fine a tale sospensione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1794/80 è abrogato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 aprile 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 1981.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 17.<sup>(3)</sup> GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 8.<sup>(4)</sup> GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.<sup>(5)</sup> GU n. L 176 del 10. 7. 1980, pag. 12.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1043/81 DELLA COMMISSIONE**  
**del 15 aprile 1981**  
**che sopprime il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3455/80<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 608/72 del Consiglio, del 23 marzo 1972, che stabilisce le norme d'applicazione valide nel settore dello zucchero in caso di aumento notevole dei prezzi sul mercato mondiale<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio è stato fissato con regolamento (CEE) n. 2005/80<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 814/81<sup>(5)</sup>;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento (CEE) n. 2005/80 ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza, induce a sopprimere il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 2005/80, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 814/81, è abrogato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 aprile 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 1981.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

(2) GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 17.

(3) GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 5.

(4) GU n. L 195 del 29. 7. 1980, pag. 33.

(5) GU n. L 84 del 31. 3. 1981, pag. 17.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1044/81 DELLA COMMISSIONE****del 15 aprile 1981****che ripristina gli acquisti all'intervento di carne bovina in Belgio, in Italia, in Lussemburgo e nel Regno Unito**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, lettera b),considerando che gli acquisti all'intervento sono stati sospesi con i regolamenti (CEE) n. 1244/78 <sup>(2)</sup>, (CEE) n. 2728/80 <sup>(3)</sup> e (CEE) n. 748/81 <sup>(4)</sup> della Commissione;

considerando che i prezzi di mercato dei « boeufs 55 % e taureaux 55 % » in Belgio, « vitelloni 1 e 2 » in Italia, « boeufs e taureaux extra » in Lussemburgo e « Steers L/M, L/H e T » in Irlanda del Nord sono nuovamente scesi ad un prezzo inferiore al livello massimo di acquisto stabilito per queste qualità; che

occorre ripristinare per queste qualità gli acquisti all'intervento in conformità dell'articolo 3, punto 2, del regolamento (CEE) n. 898/81 <sup>(5)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

A decorrere dal 21 aprile 1981, vengono ripristinati gli acquisti da parte degli organismi d'intervento del Belgio, dell'Italia, del Lussemburgo e del Regno Unito per le seguenti qualità :

- in Belgio : « Boeufs 55 % e taureaux 55 % »,
- in Italia : « Vitelloni 1 e 2 »,
- in Lussemburgo : « Boeufs e taureaux extra »,
- in Irlanda del Nord : « Steers L/M, L/H e T ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 aprile 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 1981.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 26. 6. 1968, pag. 24.<sup>(2)</sup> GU n. L 154 del 10. 6. 1978, pag. 13.<sup>(3)</sup> GU n. L 281 del 25. 10. 1980, pag. 22.<sup>(4)</sup> GU n. L 79 del 25. 3. 1981, pag. 6.<sup>(5)</sup> GU n. L 90 del 4. 4. 1981, pag. 24.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1045/81 DELLA COMMISSIONE**  
**del 15 aprile 1981**  
**che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3455/80<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1684/80<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1023/81<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1684/80 ai dati di cui la

Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 aprile 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 1981.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 15 aprile 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio**

*(ECU/100 kg)*

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	16,12 8,54 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

<sup>(1)</sup> GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU n. L 166 dell'1. 7. 1980, pag. 49.

<sup>(4)</sup> GU n. L 103 del 15. 4. 1981, pag. 26.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1046/81 DELLA COMMISSIONE****del 15 aprile 1981****che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione con la Grecia<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 777/81<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1025/81<sup>(7)</sup>;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di

2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 14 aprile 1981;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74<sup>(8)</sup>, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75<sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2245/78<sup>(10)</sup>, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 777/81 modificato sono modificati conformemente all'allegato.*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 aprile 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 1981.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.<sup>(5)</sup> GU n. L 96 dell'8. 4. 1981, pag. 24.<sup>(6)</sup> GU n. L 81 del 27. 3. 1981, pag. 14.<sup>(7)</sup> GU n. L 103 del 15. 4. 1981, pag. 28.<sup>(8)</sup> GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.<sup>(9)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 65.<sup>(10)</sup> GU n. L 273 del 29. 9. 1978, pag. 1.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 15 aprile 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Prelievi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
11.01 D <sup>(2)</sup>	59,66	53,62
11.02 A IV <sup>(2)</sup>	59,66	53,62
11.02 B 1 a) 2 aa)	33,41	30,39
11.02 B 1 a) 2 bb) <sup>(2)</sup>	56,64	53,62
11.02 B 1 b) 2 <sup>(2)</sup>	56,64	53,62
11.02 C IV <sup>(2)</sup>	50,68	47,66
11.02 D IV <sup>(2)</sup>	33,41	30,39
11.02 E 1 a) 2 <sup>(2)</sup>	33,41	30,39
11.02 E 1 b) 2 <sup>(2)</sup>	65,62	59,58
11.02 F IV <sup>(2)</sup>	59,66	53,62

<sup>(2)</sup> Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % in peso,
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

